



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI
ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI, PUBBLICI E
PRIVATI PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA PUBBLICA
(ART.12 DELLA LEGGE 07.08.1990,n.241) E
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 29/04/2013

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI, PUBBLICI E PRIVATI PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA PUBBLICA (ART.12 DELLA LEGGE 07.08.1990,n.241) E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Titolo I Oggetto del regolamento

Art. 1-Finalità

1. Il Comune di Cernusco Lombardone, allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dei settori dell'assistenza, della sicurezza sociale, della solidarietà e dell'impegno civile, della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, dell'arte, della cultura, dell'informazione e dell'educazione, del turismo, dello sport e del tempo libero, sostiene gli enti e gli organismi, pubblici e privati, che operano senza fini di lucro, in tali settori e contribuisce alle iniziative promosse e gestite dai soggetti stessi.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.12 della Legge 07.08.1990, n. 241, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di sostegno e di attribuzione di sovvenzioni, contributi finanziari ed altri vantaggi di carattere economico, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e pubblicità dei provvedimenti.

Art. 2 – Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Art. 3 - Pubblica diffusione e trasparenza

1 - Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento anche mediante:

- a) distribuzione di copia dei suddetti atti alle associazioni iscritte all'albo;
- b) deposito degli stessi nonché dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art.4 presso l'Ufficio Affari Generali del Comune e la biblioteca comunale, dove possono essere consultati da ogni cittadino;
- c) pubblicazione del regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art.4 sul sito internet comunale;
- d) acquisizione di informazioni e possibilità di visione presso gli uffici e le unità organizzative comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento;

2 - Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso gli uffici di cui al precedente comma.

Art.4 - Beneficiari

1. Beneficiari degli interventi di cui al precedente articolo 1 verranno individuati secondo le seguenti priorità:

- a. le associazioni iscritte all'albo comunale;
- b. gli enti pubblici e le istituzioni per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
- c. gli enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che comunque perseguano finalità comprese fra quelle di cui all'art.1 ed effettuino in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- d. con carattere di straordinarietà le associazioni non riconosciute e comitati o gruppi informali che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative e svolgano attività di rilevante valore sociale e culturale a vantaggio della popolazione del Comune.

2. Limitatamente alla finalità di sostegno e promozione di nuove ed occasionali attività di aggregazione giovanile, la Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rendicontazione di cui al presente regolamento, può concedere contributi anche prescindendo dall'acquisizione di parte della documentazione di cui ai successivi articoli 9 e 10.

I beneficiari degli interventi di cui al presente articolo possono avere sede nel Comune di Cernusco Lombardone o, comunque, operare nell'ambito di tale territorio, con attività ed iniziative dirette a perseguire le finalità di cui all'art.1 nell'interesse della comunità locale.

Art. 5 - Tipologia degli interventi

1. Gli interventi consistono, in particolare:

- a) nell'erogazione di contributi ordinari in denaro;
- b) nell'erogazione di contributi straordinari in denaro;
- c) nella concessione in uso, gratuita od agevolata di immobili, spazi, impianti ed attrezzature comunali;
- d) nella fornitura di materiale, premi o attrezzature
- e) nella concessione di patrocini

2. La definizione delle tipologie d'intervento di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità, con esclusione dei programmi di cooperazione internazionale che verranno attivati ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge 18.01.1993,n.8, convertito in n.68 il 19.3.1993.

Titolo II Contributi ordinari

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande

1. Il Comune assegna, annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria degli enti ed associazioni iscritti agli albi comunali che ne facciano apposita richiesta.

2. Entro il mese di aprile di ciascun anno precedente quello di assegnazione il Comune, con appositi avvisi da pubblicare all'Albo Pretorio ed in luoghi di pubblica frequenza, rende note le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo ordinario ai sensi del presente articolo.

3. I soggetti che intendono fruire di tali contributi ordinari devono presentare richiesta all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 Giugno di ogni anno precedente quello di assegnazione su apposito modello predisposto dal Comune.

4. I soggetti che ricevono i contributi sono invitati a far risultare dagli atti, attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le loro attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art.7 – Documentazione richiesta

1. La domanda deve essere firmata dal Presidente o Legale Rappresentante dell'Ente o Associazione iscritta all'Albo e corredata della seguente documentazione:

a) documenti relativi alla natura giuridica del soggetto richiedente (statuto, atto costitutivo) ove questo sia un ente o un'associazione privata. La natura giuridica potrà essere autocertificata dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, con dichiarazione autentica con le modalità stabilite dall'art.21 del D.P.R.28.12.2000 n.445. Per i piccoli sodalizi amatoriali, sportivi o culturali, è sufficiente la presentazione del rendiconto di cui al successivo punto c) e del programma di cui al successivo punto d);

b) fotocopia del decreto di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (per i soggetti iscritti)

c) rendiconto economico delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente;

d) programma delle attività e delle iniziative per l'anno di riferimento (presentazione della richiesta), accompagnato da una relazione illustrativa e da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e con l'indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente.

2. Alla domanda di contributo il richiedente può unire ogni altro documento od elemento utile per una più completa valutazione della domanda stessa.

3.La Giunta Comunale, sulla base delle domande presentate, predispone entro il 30 settembre di ogni anno precedente quello di assegnazione l'elenco dei potenziali beneficiari.

Art.8- Criteri di assegnazione

1.Nell'assegnazione dei contributi si dovrà tenere conto:

- della rilevanza, sul piano del pubblico interesse locale, dell'attività generale svolta per le proprie finalità;

- del grado e delle capacità di coinvolgimento della comunità locale in detta attività;

- della rilevanza quantitativa e qualitativa delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente (documentate dal rendiconto di cui alla lettera c) del precedente art.7 e di quelle programmate per l'anno di riferimento, illustrate nel programma di cui alla lettera d) del precedente art.7;

- del carattere pluriennale delle attività programmate;

- dell'oggettivo grado di complementarietà ed integrazione di dette attività ed iniziative con i programmi dell'Amministrazione Comunale nel settore;

- dei costi di funzionamento e di quelli di gestione delle attività e delle iniziative, per l'anno di riferimento e delle disponibilità economiche del richiedente, desumibili dalla documentazione di cui alla lettera d) del precedente art.7.

2.I contributi concessi potranno essere di entità diversa per i vari assegnatari.

3.Per il disposto dell'art.12 della Legge 07.08.1990, n. 241, costituisce allegato obbligatorio del piano di riparto, di cui al successivo punto 4, una relazione con la quale dovranno essere adeguatamente esplicitate le ragioni dell'accoglimento e del diniego dell'istanza di contributo e della determinazione dell'entità dei contributi da assegnare. Da tale relazione dovrà risultare

l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento per la concessione dei contributi.

4. La Giunta Comunale, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione dello schema del bilancio di previsione predispone e approva il piano di riparto con unita la relazione illustrativa predetta.

5. L'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti.

6. Il responsabile di Servizio finanziario, previa determinazione del Responsabile del servizio affari generali, emette regolare mandato di pagamento intestato ai beneficiari in unica rata entro 60gg. dall'approvazione del bilancio di previsione.

Titolo III Contributi straordinari “una Tantum”

Art.9- Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande ed erogazione

1. Ad istanza dei soggetti di cui al precedente art.4 il Comune, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, concede contributi straordinari e una tantum, finalizzati, per l'attuazione di iniziative particolari e straordinarie o progetti specifici nell'ambito delle finalità di cui all'art.1.

2. Le domande di contributo sono presentate almeno trenta giorni prima della data di effettuazione delle iniziative e corredate, a pena di esclusione, da:

a) documenti relativi alla natura giuridica del soggetto richiedente (statuto, atto costitutivo) dove questo sia un ente o un'associazione privata. La natura giuridica può essere autocertificata dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione, con dichiarazione autenticata con le modalità stabilite dall'art.21 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

b) relazione sulla natura e sugli scopi dell'iniziativa programmata con indicata la previsione di spesa.

3. Nell'esame e nella valutazione delle istanze di contributo di cui trattasi la Giunta Comunale potrà tenere conto dei criteri di cui al precedente art.8.

4. Per particolari iniziative e manifestazioni, organizzate dall'Amministrazione Comunale, di tipo ricreativo, culturale ed artistico che richiedano la collaborazione di enti, associazioni, sodalizi e gruppi operanti nei settori relativi, l'assegnazione di contributi può avvenire su proposta del Servizio o dell'Assessorato competenti.

5. La proposta è corredata da una relazione con la quale siano adeguatamente esplicitati i motivi e le esigenze dell'intervento e della collaborazione del soggetto beneficiario del contributo e siano illustrate le caratteristiche e le modalità di tale intervento.

6. La concessione dei contributi di cui trattasi avviene con deliberazione della Giunta Comunale dalla quale dovrà risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento per la concessione dei contributi stessi.

7. Per la liquidazione dei contributi “una tantum” il soggetto beneficiario presenta entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione una relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa.

Per nessun motivo possono essere liquidati e pagati, sotto forma di contributi di cui al presente articolo, corrispettivi per servizi e prestazioni rese da enti, associazioni ed altri soggetti di cui all'art.4 a favore del Comune, in violazione delle normative vigenti in materia di contratti e spese dell'ente locale in materia fiscale.

8. I soggetti che ricevono i contributi “una tantum” sono tenuti a far risultare dagli atti i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative e delle manifestazioni finanziate con i contributi predetti e che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

9. Entro il 30 aprile di ogni anno il Sindaco comunica al Consiglio Comunale l'elenco dei contributi straordinari di cui al presente articolo erogati nell'anno precedente.

Art.10 Patrocini

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno o in generale l'adesione del Comune ad iniziative che abbiano contenuto artistico, culturale, sportivo e sociale di interesse per la comunità locale fermo restando che il Comune non assume nessuna responsabilità per le iniziative/attività patrocinate le quali rimangono in carica al soggetto promotore.

2. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione comunale:

- a. Associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro iscritti nel registro comunale delle associazioni o operanti sul territorio;
- b. Altri organismi no profit,
- c. Aziende pubbliche di servizi alla persona o operanti nel campo della cultura o dell'istruzione;
- d. Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

3. Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio dell'Amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative, o singoli cittadini, residenti a Cernusco Lombardone, che si sono distinti nel campo culturale, sociale o sportivo per iniziative di una certa rilevanza o impatto sul territorio.

4. La concessione del patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a. coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b. rilevanza per la comunità locale, valutata anche sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c. significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alla potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

5. La richiesta di patrocinio deve essere firmata dal legale rappresentante o referente dell'ente o dell'associazione richiedente e deve essere inoltrata al Sindaco attraverso il protocollo. Può essere presentata durante tutto l'anno di riferimento e deve contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, delle date, dei luoghi, delle finalità e della presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.

6. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) e implica la possibilità ai soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale o la dicitura "Patrocinio del Comune di Cernusco Lombardone".

7. Il patrocinio può essere oneroso o non oneroso: la concessione del patrocinio non oneroso avviene mediante apposito provvedimento del Sindaco mentre quella del patrocinio oneroso avviene mediante determinazione del Responsabile del servizio affari generali, previa adozione della deliberazione di Giunta Comunale di cui al successivo comma 9.

8. Il patrocinio del Comune è, di norma, richiesto dal soggetto organizzatore almeno 20 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento se non oneroso, e almeno 30 giorni se accompagnato da una richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento.

9. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di contributo finanziario la Giunta Comunale valuta detta richiesta e nel caso di accoglimento fissa l'importo della partecipazione economica (con somme di denaro non superiori a 500 euro). La liquidazione della partecipazione economica è eseguita in tempo utile perché l'istante ne possa usufruire.

10. Per le attività che rientrano nei compiti istituzionali propri del Comune la concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:

- uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all’iniziativa e relativo utilizzo dei servizi comunali attinenti;
- facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità.

11. Il Sindaco può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un’iniziativa, mediante semplice comunicazione scritta al richiedente, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possano risultare incidenti in modo negativo sull’immagine del Comune.

12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si tiene conto delle disposizioni di cui all’art.5, se ed in quanto compatibili.

Titolo IV Altre norme

Art. 11 - Utilizzo di immobili, impianti e beni

1. Per le finalità di cui all’art.1 il Comune può consentire ai soggetti indicati nell’art.4 l’uso agevolato di immobili, impianti ed attrezzature comunali, in relazione all’effettiva disponibilità di tali beni ed al loro non utilizzo per altre esigenze e necessità di pubblico interesse.

2.L’uso dei beni, in via continuativa, ricorrente od eccezionale, è disposto, su istanza dei soggetti interessati, corredata della documentazione necessaria per l’indicazione della configurazione giuridica, delle finalità e delle attività istituzionali dell’ente richiedente e di una relazione sugli scopi e sulle modalità dell’utilizzo del bene richiesto.

3.La Giunta Comunale delibera sulla base dei criteri e delle procedure di cui agli art. 6 e 8.

4.L’uso può essere consentito o nella forma del comodato ai sensi dell’art.1803 del Codice Civile, con carico di oneri accessori per il comodatario, od in concessione a condizioni agevolate.

5.La concessione dell’uso del bene deve avvenire sulla base di un apposito disciplinare contenente le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo, gli obblighi e le responsabilità del concessionario nonché la clausola espressa dell’obbligo del concessionario stesso di restituire il bene, in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale.

6.La concessione di strutture scolastiche, con i criteri e le modalità stabiliti dal presente articolo, avviene anche nel rispetto della speciale normativa vigente in materia.

Art. 12 Carattere apolitico del beneficiario

1.Le istanze presentate ai sensi degli artt.6 e 9 devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall’art.7 della Legge 02.05.1974, n. 195 e dall’art.4 della legge 18.11.1981, n. 659.

2.I soggetti che ricevono i contributi di cui all’art.9 sono tenuti a far risultare dagli atti i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative e delle manifestazioni finanziate con i contributi predetti e che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art.13 Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1-Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i soggetti destinatari degli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altre prestazioni.

2-Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari,

così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

3- Nessun rapporto od obbligazione dei terzi può esser fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberare la revoca dei limiti predetti.

4- La concessione del finanziamento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5- Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali.

6. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

7. La partecipazione alle spese per queste finalità può essere sostenuta dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o cui direttamente partecipa.

Art. 14 Spese di rappresentanza

1. Non sono considerati vantaggi di carattere economico e non sono, pertanto, soggetti alla disciplina del presente Regolamento i conferimenti da parte del Comune, ed enti, istituzioni, associazioni, comitati e privati di targhe, coppe ed altri premi non in denaro per ragioni di rappresentanza ed in relazione al patrocinio del Comune di manifestazioni ed iniziative di interesse comunale.

Art. 15 – Modulistica

1. Il Responsabile del servizio affari generali, sentito il Responsabile del servizio finanziario, provvede, entro dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento alla predisposizione della modulistica necessaria alla sua applicazione e alla inserzione della stessa sul sito web istituzionale dell'ente.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.